

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889

ROMA — MERCOLEDÌ 7 AGOSTO

NUM. 187

Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L. 9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno.	10	19	36
ALL'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia.	23	41	80
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti.	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay.	48	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono o'ltrepassare il 31 dicembre. — Non si accetta scotto a ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli annunci giudiziari L. 6, 75; per altri avvisi L. 6, 30 per linea di colonna e spazio di linea. — Le pagine della Gazzetta Ufficiale, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee e spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLE DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, L. 3077 (Serie 3.a).

Le inserzioni si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bolle, comma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento, in ROMA, centesimi DIECI — per il REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — per il REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. — Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: R. decreto numero 6269 (Serie 3^a), che approva l'annessa Convenzione per la ferrovia di 4^a categoria denominata Circum-Etna — R. decreto numero 6279 (Serie 3^a), che autorizza il comune di Goriano-Valli (Aquila), a cambiare l'attuale sua denominazione in quella di Molina Aterno — Decreto ministeriale che estende al comune di Linguellotta e Cipressa (Porto Maurizio) le disposizioni emanate per impedire la diffusione della fillossera — Foglio disciplinare sulla esecuzione delle opere per la bonifica dei terreni paludosi del distretto di Dolo (Venezia) annesso al R. decreto numero 6150 (Serie 3^a), pubblicato il 6 luglio scorso nel N. 159 della Gazzetta Ufficiale — Ministero della Guerra: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero delle Finanze: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero dell'Interno: Bollettino Num. 29 sullo stato sanitario del bestiame nel Regno d'Italia dal dì 15 al 21 luglio 1889 — Ministero degli Affari Esteri: Elenco dei cittadini italiani deceduti nel Perù durante il secondo semestre dell'anno 1888 — Ministero delle Poste e dei Telegrafi: Avvisi — Concorsi — Bollettino meteorico.

PARTE NON UFFICIALE.

Telegrammi dell' Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 6269 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa al Governo coll' articolo 18 della legge 29 luglio 1879, N. 5002 (Serie 2^a);
Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato
pei Lavori Pubblici e per il Tesoro;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la convenzione stipulata li 23 maggio ultimo scorso fra i Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro, per l'Amministrazione dello Stato, ed il signor cav. Michele Grassi Pasini, cav. Lucio Quattrocchi, comm. Giovanni Leonardi e cav. Giacomo Fiamingo in nome del Consorzio istituito con Nostro decreto del 31 dicembre 1883 n. 1833 per la ferrovia di 4^a categoria denominata Circum-Etna, ed il sig. cav. Roberto Trewhella, procuratore della Società Siciliana dei Lavori Pubblici in Catania per la concessione a favore del Consorzio medesimo, e in rappresentanza di esso, alla Società predetta, della ferrovia medesima che deve congiungere Catania con Giarre e Riposto, compresa la diramazione dalla Stazione di Riposto alla Marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

G. FINALI
GIOLITTI.

Visto, Il Guardastgilli: ZANARDELLI.

CONVENZIONE per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a scartamento ridotto, denominata Circum-Etna, da Catania a Giarre e Riposto per Misterbianco, Biancavilla, Aderno, Bronte, Randazzo, Piedimonte, con diramazione dalla stazione di Riposto alla Marina.

Fra le Loro Eccellenze il comm. avv. Gaspare Finali Ministro dei Lavori Pubblici ed il comm. avv. Giovanni Giolitti Ministro del Tesoro per conto dell'Amministrazione dello Stato ed i signori cavalier Michele Grassi Pasini, cavalier Lucio Quattrocchi, commendator Giovanni Leonardi e cavalier Giacomo Fiamingo Fiamingo vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio della ferrovia Circum-Etna di Catania, rappresentante dell'assemblea del Consiglio stesso giusta procura speciale 12 maggio corrente, ai rogiti del sig. Mario Destefani Amato notaio residente in Catania ed iscritto presso quel Consiglio notarile al presente allegato sotto il N. 1, ed il signor cava-

lier Roberto Trehwella in rappresentanza della Società Siciliana dei Lavori Pubblici in Catania, giusta deliberazione della Società medesima in data 9 corrente mese qui allegata in copia sotto il N. II ed autenticata nelle firme dal signor Giovanni Cavallaro, Rogio Notaro residente in Catania, si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il Governo accorda al Consorzio costituito con Regio Decreto 31 dicembre 1883 N. 1833, ed in rappresentanza di esso alla Società anonima costituitasi a termini di legge in Catania con Rogio Cavallaro Giovanni in data 23 luglio 1886 sotto la denominazione di Società Siciliana dei Lavori Pubblici, la concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a scartamento ridotto denominata Circum-Etna da Catania a Giarre e Riposto, con diramazione dalla stazione di Riposto alla Marina, che il Consorzio medesimo si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto la osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge 29 luglio 1879, N. 5002 (serie 2^a), della legge 5 giugno 1881, N. 240 (serie 3^a) e delle condizioni generali della legge sui Lavori Pubblici 20 marzo 1865 allegato F, e dei Regolamenti della medesima derivanti, non che di quelli della presente convenzione e del Capitolato relativo ad essa allegato sotto il N. III.

Art. 2.

Il concorso a carico dello Stato ai termini degli articoli 11 e 18 della legge 29 luglio 1879 N. 5002 (serie 2^a) sarà commisurato alla spesa necessaria per la costruzione dell'intera linea, compreso il materiale mobile.

Lo ammontare di tale concorso è stabilito colle norme dell'art. 11 della predetta legge nella somma di L. 9,665,464.13 compreso il materiale mobile sul costo totale di L. 15,300,000.00 corrispondente a L. 122,542.11 per ogni chilometro della ferrovia da costruirsi, giusta il progetto in data 13 dicembre 1886 con il tracciato diretto da Padernò a Misterbianco approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici col voto del 12 ottobre 1887 N. 2409.

Saranno comunicati al Governo i contratti d'appalto a misura od a forfait che il concessionario potesse stipulare per la costruzione e l'esercizio della linea, rimanendo esso sempre responsabile direttamente nei rapporti col Governo, coi terzi dello esatto adempimento dei patti della concessione.

Eseguendosi la liquidazione finale o lo accertamento delle spese tutte riflettenti la costruzione completa della linea ai termini dell'art. 4 della legge 29 luglio 1879 N. 5002 (serie 2^a) si stabilirà definitivamente il riparto dei decimi a carico dello Stato e dei decimi della Provincia ed enti interessati coi criteri dell'art. 11 della legge predetta, limitatamente alla spesa necessaria per la costruzione della linea concessa e relativo materiale mobile, e la somma che potrà risultare in diminuzione in confronto del costo totale di L. 15,300,000.00, sarà ragguagliatamente detratto dal concorso governativo come sopra fissato, da ritenersi in ogni caso come quota massima del concorso a carico dello Stato.

Nel caso che il concessionario stabilisse dei contratti a forfait per la costruzione della linea concessa, lo Stato pagherà i decimi ad esso spettanti coi criteri dello art. 11 della legge predetta sull'ammontare della somma convenuta del detto forfait, purchè non sia oltrepassato il limite di L. 9,665,464.13 come, sopra stabilito rimanendo sempre fermo il diritto del Governo di invigilare i lavori e di accertare in qualunque tempo e luogo le spese effettivamente incontrate per la esecuzione della linea, e di stabilire lo ammontare della sua quota di concorso in base ai risultati della finale liquidazione, quando da questi risulti che la spesa effettiva sia stata minore di quella di L. 15,300,000.00 come sopra fissata per la esecuzione della linea, compreso il materiale mobile secondo il tipo N. 4 delle ferrovie economiche.

Il pagamento del concorso a carico dello Stato sarà fatto in nove anni a decorrere dal 1893 perchè così d'accordo convenuto, ed in 9 rate annue senza interessi al 15 luglio dei sotto indicati anni nella seguente misura:

nel 1893	L.	1,000,000.00
> 1894	>	1,000,000.00
> 1895	>	1,000,000.00
> 1896	>	1,000,000.00
> 1897	>	1,000,000.00
> 1898	>	1,000,000.00
> 1899	>	1,000,000.00
> 1900	>	1,000,000.00
> 1901	>	1,665,464.13

Totale L. 9,665,464.13

Art. 3.

In conto del deposito definitivo ed a titolo di cauzione provvisoria per gli effetti dell'art. 247 della legge sui Lavori Pubblici è stato dal concessionario eseguito il deposito di lire 200 mila in titoli come risulta dalla dichiarazione provvisoria di deposito rilasciata il 15 corrente mese dall'Amministrazione centrale della Cassa Depositi e Prestiti sotto il N. 137.

Art. 4.

Emanato il Decreto Reale di approvazione della presente convenzione, dovrà il concessionario entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Decreto stesso, dare una cauzione definitiva di Lire 400 mila in contanti od in cartelle di rendita pubblica dello Stato al portatore, da calcolarsi al corso di borsa, imputando in detta cauzione, il deposito primordiale fatto a garanzia dell'atto di concessione, quale cauzione sarà restituita a rate proporzionali man mano che procedono i lavori, e l'ultima sarà trattenuta fino al collaudo definitivo.

Art. 5.

Se la prestazione della cauzione non verrà effettuata nel termine prefisso dall'articolo precedente, s'intenderà avere il concessionario rinunziato alla concessione, ed il medesimo incorrerà nella perdita del deposito preliminare, senza alcun bisogno di costituzione in mora o di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, e nella decadenza della concessione.

Art. 6.

Per gli effetti del presente atto, il concessionario elegge il suo domicilio in Roma, presso il signor Sindaco della città.

Art. 7.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per Decreto Reale.

Fatta a Roma quest'oggi ventitrè del mese di maggio dell'anno milleottocento ottantanove.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
GASPARÉ FINALI.

Il Ministro del Tesoro
GIOVANNI GIOLITTI.

I rappresentanti del Consiglio della ferrovia Circum-Etna di Catania

MICHELE GRASSI PASINI.
LUCIO QUATTROCCHI.
GIOVANNI LEONARDI.
GIACOMO FIAMINGO FIAMINGO.

Il rappresentante della Società siciliana dei Lavori Pubblici in Catania

ROBERTO TREWHELLA.

VINCENZO LONGHI, testimonia.
GIANATTI GIO. VINCENZO, testimonia.

Il Capo Sezione del Ministero dei Lavori Pubblici delegato alla stipulazione dei contratti
MARIANO FRIGERI.

ALLEGATO N. 1.

N. 7861 del Registro.

Procura speciale.

Regnando Umberto I per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il giorno dodici maggio mille ottocento ottantanove in Catania, nel mio studio notarile sito via Stesicoro Etnea, al N. 63.

Avanti a me Mario Destefani Amato, figlio del fu Giuseppe, Notaro accreditato con la residenza nel Capo Provincia Catania, iscritto presso il Consiglio Notarile di questo Distretto ed in presenza dei Signori Giuseppe Marano del fu Pietro, possidente da Catania e Vincenzo Caserta di Emanuele, civile da Messina, domiciliato e residente in Catania, quali testimoni idonei da me Notaro conosciuti, è comparso:

Il sig. cav. Sebastiano Scuto, figlio del fu signor Alfio, nella qualità di Presidente funzionante dell'Assemblea del Consorzio della ferrovia Circum-Etnea, di Catania, nato, domiciliato e residente in Catania, da me Notaro conosciuto.

Il comparente suddetto in esecuzione di quello che fu deliberato dall'Assemblea generale del Consorzio per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Circum-Etnea nella seduta del giorno undici maggio volgente, mediante questo atto costituisce procuratore del Consorzio suddetto i delegati: Signori cav. ufficiale Lucio Quattrocchi, commendatore Giovanni Leonardini, o cav. Giacomo Fiamingo, Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione, per stipulare col Governo l'atto di concessione per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Circum-Etnea, ai sensi della Ministeriale venticinque aprile milleottocento ottantotto ed all'uopo conferisce loro pieni poteri ed anco l'esercizio di tutti i diritti che il Consorzio relativamente si ha per effetto del compromesso stipulato col sig. cav. Roberto Trehwella e delle deliberazioni e convenzioni successive, compresa la facoltà di riscuotere la cauzione da costui, o da chi per esso dovuta.

Agli eletti procuratori è conferita pure la facoltà di indicare nell'atto di concessione a stipularsi, semprechè lo credano necessario od utile che il Consorzio subconcederà la costruzione e l'esercizio della ferrovia Circum-Etnea alla Società siciliana dei Lavori Pubblici, con l'intervento però del sig. Trehwella per garantire personalmente le obbligazioni della Società stessa limitatamente alla bontà ed esattezza della costruzione nel tempo prestabilito.

Resta pure data facoltà ai nominati procuratori di fare tutte le contrattazioni che reputeranno necessarie od opportune, sia col sig. Trehwella, sia colla Società Siciliana dei Lavori Pubblici, sia con altri.

Nello esercizio del presente mandato dovranno reputarsi investiti di pieni poteri, nulla dovendosi ritenere che manchi a poter pienamente rappresentare il Consorzio per la stipulazione della concessione e di tutti gli altri contratti connessi o dipendenti da essa; soltanto terranno a norma le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione.

Quest'atto che si rilascia originalmente si riceve da me suddetto Notaro che lo pubblico in detto locale, e dietro averne io Notaro, in presenza dei testimoni, data lettura al comparente, questi ha dichiarato che la scritta è conforme alla sua volontà manifestatami e quindi ci sottoscriviamo:

SEBASTIANO SCUTO, d'Alfio,

Presidente funzionante dell'Assemblea della Circum-Etnea.

GIUSEPPE MARANO, testimonio.

VINCENZO CASERTA SIRIO, testimonio.

MARIO DE STEFANI AMATO, Notaro in Catania.

Specifica.

Carta e Marca	Lire	3.60
Archivio e Repertorio	»	1.50
Scrittura	»	1.00
Onorario	»	5.00

Somma Lire 11.10

DESTEFANI AMATO NOTARO.

Visto per la legalizzazione della firma del Notaro Mario Destefani Amato Catania 12 maggio 1889.

Il Presidente
N. PALANNO.

Il Cancelliere
D. PETRAZINO.

ALLEGATO N. 2.

Società Siciliana dei Lavori Pubblici in Catania.

autorizzata con ordinanza del Tribunale Civile di Catania del 28 luglio 1886.

Capitale sociale versato L. 1,000,000.

Seduta del giorno nove maggio mille ottocento ottantanove — Presidente Scamacca.

Dietro invito del signor Presidente si è riunito il Consiglio d'Amministrazione e sono intervenuti i signori Consiglieri.

SCAMACCA cav. MICHELE	} Consiglieri.
ZAMBONI sig. AUGUSTO	
ELFORD sig. ARTURO	
ASIMUNDO barone FRANCESCO	
VIGO GRAVINA cav. LORENZO	} Sinduci.
CARNAZZA PUGLISI avv. GIUSEPPE.	
D'AMICO ing. GIUSEPPE	
PATAMIA ing. BASILIO	
MOLLIKA ing. FRANCESCO.	

Il Presidente trovato il numero legale ha dichiarato aperta la seduta.

A proposta del signor Augusto Zamboni si è prelevato dall'ordine del giorno il 5° articolo, ed il Presidente dà la parola allo stesso signor Zamboni il quale espone:

Di avere ricevuto da Roma un telegramma dal signor cav. Roberto Trehwella Direttore della Società, col quale chiede d'urgenza di essere autorizzato a firmare il contratto insieme ai delegati del Consorzio per la ferrovia Circum-Etnea in base agli accordi stabiliti con lo stesso Consorzio e con tutte quelle condizioni e patti che reputerà migliori nell'interesse della Società — Il signor Zamboni a mente degli articoli 3 ed 8 dello Statuto domanda che fosse autorizzato, essendo interesse della Società di finire prontamente un tale affare.

La proposta non soffre opposizioni ed il Presidente chiusa la discussione mette ai voti:

« Di autorizzare il signor cav. Roberto Trehwella a consentire a firmare il contratto per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Circum-Etnea per conto e nell'interesse della Società Siciliana di Lavori Pubblici, così come sarà attribuito dal Governo concedente al Consorzio e con tutte quelle aggiunzioni, e modificazioni in base agli accordi ed alle convenzioni stabilite con lo stesso Consorzio, munendolo a tale uopo di tutta la più ampia facoltà, come se fosse cosa propria e senza mancarne alcuna, nel migliore interesse della Società ».

Il Consiglio l'accetta all'unanimità.

Dopo di che essendo l'ora tarda, si scioglie la riunione, rimandando alla prossima tutti gli altri affari messi all'ordine del giorno.

Catania 9, maggio 1889.

Estratta la presenta copia dal libro delle deliberazioni e firmata a norma di legge dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e dal Segretario.

Il Presidente
MICHELE SCAMACCA ASMUNDO.

Il Segretario
A. ELFORD.

N. 131 del Repertorio Autenticazione di firma.

Regnando Umberto I. per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia addì nove maggio mille ottocento ottantanove in Catania nel locale del mio Ufficio.

Io qui sottoscritto Notaro residente in Catania autentico le superiori due firme dei signori Michele Scammacca Asmundo ed Arturo Elford fatte in mia presenza e dei signori Giuseppe Consoli del fu Nicolò ed Orazio Saja di Giovanni, civili, nati il primo in Catania ed il secondo in Messina, entrambi domiciliati in Catania, quali testimoni idonei, persone tutte a me note.

GIUSEPPE CONSOLI, testimonio.
ORAZIO SAJA, testimonio.

GIOVANNI CAVALLARO del fu Ignazio, Notaro residente in Catania N. 5620.

Registrato a Catania li 9 maggio 1889.

Libro 2. foglio 190.

Volume sp.

Colla tassa di lire cinque e centesimi quaranta.

Il Ricevitore
O. FAJELLO.

Il Controllore
F. GIILLO.

Visto per la legalizzazione della firma del Signor Giovanni Cavallaro fu Ignazio, Notaro residente in Catania Catania, li 11 maggio 1889.

Il Presidente
N. PALUNNO,

Il Vice Cancelliere
G. COMASELLO.

ALLEGATO N. 3.

Capitolato per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Catania a Giarre e Riposto a sezione ridotta a diramazione della stazione di Riposto alla Marina.

TITOLO I.

SOGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Art. 1.

Indicazione della strada ferrata che forma oggetto della concessione.

Il concessionario è obbligato di eseguire a tutte sue spese, rischio e pericolo la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a scartamento ridotto da Catania a Giarre e Riposto secondo il progetto di massima e col tracciato diretto da Paternò a Misterbianco, redatto dalla Società Siciliana dei Lavori Pubblici in Catania ed approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto del 12 ottobre 1887, N. 2409, compresa la diramazione dalla stazione di Riposto alla Marina secondo il progetto che dovrà presentarsi all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 2.

Termini per l'attuazione dei lavori.

Il concessionario è tenuto a dare ultimati i lavori nel termine di tre anni decorrenti dalla data della concessione.

Dovrà altresì aver fatto tutte le provviste occorrenti perchè entro detto termine l'intera linea possa essere aperta al regolare e permanente servizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Al Governo è riservato il diritto di verificare i lavori in corso, e di chiedere per norma e visione i contratti relativi alla costruzione della linea.

Art. 3.

Decadenza della concessione.

Se il termine stabilito dall'articolo precedente scadrà senza che siano ultimati i lavori della strada, il concessionario s'intenderà decaduto dalla concessione e non potrà più ottenerne una seconda.

PROGETTI E CONDIZIONI DI ESEGUIMENTO.

Art. 4.

Tipo da adottarsi.

Nella costruzione della linea sarà adottato il tipo 4°, delle ferrovie economiche, ammettendosi il peso delle rotaje a chiogr. 25 per metro lineare.

Art. 5.

Progetto definitivo.

Il concessionario è tenuto a presentare all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici il progetto definitivo e particolareggiato della linea anche per tronchi.

Una copia del progetto, dopo seguita l'approvazione, verrà depositata a corredo degli archivi del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 6.

Stagni e paludi.

Nella esecuzione dei lavori della linea sono assolutamente proibiti gli scavi atti a cagionar ristagni di acqua od impaludamenti lungo la ferrovia.

Art. 7.

Traversate a livello.

L'incrociamiento delle vie ordinarie con la strada ferrata dovrà eseguirsi sotto un angolo che non sia minore di 45° a meno che per circostanze eccezionali il Prefetto, sentito il l'Ufficio del Genio civile, non riconosca la necessità di ammettere un angolo più piccolo.

I cancelli e le barriere di cui dovranno essere munite le traversate a livello di ambo i lati della strada ferrata, nei luoghi pericolosi saranno distanti almeno metri 3.50 dalla rotaja più vicina.

Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco misurata a squadra della strada attraversata, dai quattro ai sei metri, secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.

Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private ed in quelle non carreggiabili sarà da metri due a metri quattro.

Sono ammesse le barriere da chiudersi, a distanza, e per le strade mulattiere e nei sentieri le barriere fisse limitando la custodia ai passaggi non frequentati.

In tutte le traversate a livello ambo le rotaje saranno munite di controrotaje di ferro, la lunghezza delle quali dovrà eccedere di circa metri 1,50 la larghezza libera del varco determinata colle norme precedenti.

Si darà accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita o in discesa, aventi l'inclinazione più o meno dolce secondo l'importanza delle esistenti strade e previ i necessari accordi con le Amministrazioni interessate, e la relativa autorizzazione nei termini di legge.

Dette rampe dovranno sempre raggiungere la strada ferrata mediante un conveniente tratto orizzontale d'ambo le parti.

La inclinazione delle rampe non potrà superare il 5 per % tranne nei casi eccezionali con autorizzazione dell'Autorità competente.

Saranno poi coperte di acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 8.

Chiusura della strada.

La ferrovia sarà isolata con siepe viva o con altro sistema di chiusura lungo tutto il percorso.

Art. 9.

Stazioni e stabilimenti accessori.

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate.

Catania, Giarre, Piedimonte, Linguaglossa, Castiglione, Randazzo, Bronte, Adernò, Biancavilla, Paternò, Misterbianco, Mascoli, Santa Venere, Majo, Maletto, Santa Maria di Licodia, Riposto.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare quelle aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate che in seguito riconoscesse opportune, sentito il concessionario.

Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo i tipi approvati dal Ministero, salvo le aggiunte che dopo l'apertura all'esercizio fossero richieste dai bisogni del servizio.

In quelle intermedie le punte degli scambi dei binari secondari saranno stabilite in senso contrario al corso dei treni.

Possono ammettersi scambi lungo la linea dove si trovano officine, cave ecc. cogli opportuni binari di servizio proteggendo il binario principale con segnali e con opportuni apparecchi automatici di sicurezza.

Il piano della via ferrata nelle stazioni avrà una pendenza non superiore al tre per mille.

TITOLO II°.

STIPULAZIONI DIVERSE.

Art. 10.

Durata della concessione.

La concessione della strada ferrata che forma oggetto del capitolato presente è fatta per anni 90 a decorrere dalla data del Decreto Reale di approvazione della concessione medesima.

Art. 11.

Tassa di Registro.

Gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabilimenti necessari per la costruzione della ferrovia concessa saranno soggetti alla tassa fissa di una lira per ogni proprietà.

Art. 12.

Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà darne avviso al Governo per mezzo del prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in genere, si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 13.

Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.

Dalla data del Decreto Reale che approverà la presente concessione, fino al termine della concessione medesima, sarà pagata dal concessionario annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire venti per chilometro di linea di strada ferrata in corrispettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio.

Art. 14.

Convogli ed orari.

Il Governo si riserva il diritto di prescrivere gli orari ed il numero dei treni fino a tre al giorno in andata e ritorno. All'infuori di questi aggiungerà il concessionario quei treni e fisserà quegli orari che troverà conformi ai suoi interessi avendo il debito riguardo alla sicurezza dell'esercizio; coll'obbligo di denunciarli in tempo opportuno al Prefetto della provincia.

Gli orari dovranno essere stabiliti in modo che da un treno all'altro decorra almeno mezz'ora.

Art. 15.

Tariffe per trasporti.

Per i trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci dovrà il concessionario presentare all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici i prezzi delle tariffe da considerarsi come massimi agli effetti dell'articolo 272 della legge 20 marzo 1865, allegato F sui lavori pubblici.

Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo e dei generi di privativa demaniale si applicherà la tariffa speciale in vigore per la Rete delle strade ferrate della Sicilia.

Saranno pure estese al trasporto degli impiegati delle Amministrazioni centrali e provinciali e rispettive famiglie le stesse norme e riduzioni in vigore sulla Rete principale anzidetta.

Art. 16.

Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dell'esercizio.

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno e di controllare la gestione del concessionario verranno trasportati gratuitamente del pari che i loro bagagli.

A tale effetto il concessionario riceverà dal Ministero dei Lavori Pubblici apposita richiesta di biglietti di libera circolazione, permanente o temporanea, su tutte o su alcune parti della ferrovia concessa, o dei biglietti per una determinata corsa, nella quale richiesta sarà indicata la classe della vettura di cui il funzionario potrà valersi.

Art. 17.

Servizio di Posta.

Il servizio di Posta per tutte le lettere e per i dispacci del Governo da una estremità all'altra della linea di strada ferrata concessa o da punto a punto della medesima sarà fatto gratuitamente dal concessionario. Per pacchi postali sarà invece corrisposto un compenso di centesimi dodici e mezzo (12 $\frac{1}{2}$) pel trasporto di ciascuno di essi.

L'Amministrazione delle Poste potrà richiedere al concessionario che i capi convoglio ricevano essi i pacchi di lettere e dispacci non che i pacchi postali per consegnarli ai capi delle diverse stazioni, i quali ne faranno per parte loro consegna agli agenti o delegati dell'Amministrazione delle Poste incaricati di riceverli alle stazioni medesime.

Art. 18.

Trasporto della corrispondenza di servizio.

Il concessionario potrà trasportare gratuitamente sulla ferrovia soltanto le lettere ed i pieghi risguardanti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio della linea stessa.

Art. 19.

Stabilimento delle linee telegrafiche.

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la strada ferrata concessa ovvero di appoggiare i fili delle sue linee sui pali di quella costruita dal concessionario.

Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata, saranno sorvegliate e mantenute dal concessionario.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee le quali abbiano anche fili pel servizio governativo, ove non venga altrimenti stabilito da speciali accordi, saranno curate dalla Amministrazione dei telegrafi dello Stato, ed il concessionario corrisponderà all'Amministrazione medesima a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro pel primo filo ed altre lire cinque per ogni altro filo ad uso della Società.

Si deve intendere escluso dal prezzo suddetto il cambio dei cordoni che attraversano le gallerie, ed il prezzo di essi coi relativi arpioni, non che le spese di mano d'opera, saranno pagati a piè di lista.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche compatibilmente al loro servizio e sarà obbligo dei medesimi di denunziare alla prossima stazione telegrafica od all'autorità più vicina competente, i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Il personale ed il materiale destinati alle linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Art. 20.

Telegrammi di servizio.

Il concessionario non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio della sua strada, e sarà perciò sottoposto alla sorveglianza governativa.

Art. 21.

Telegrammi del Governo e dei privati.

Dietro richiesta del Governo il concessionario dovrà assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti dell'Amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Il concessionario riterrà per sé il 10 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati, scambiati fra suoi uffici posti in località dove esistono pure uffici telegrafici governativi senza distinzione d'orario oppure spediti all'estero o ad altre Amministrazioni dai suoi uffici posti in località dove esistono uffici del Governo anche senza distinzione d'orario.

Egli riterrà il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati spediti dai suoi uffici posti in località fornite di uffici del Governo, senza distinzione di orario e diretti a località non provvedute di uffici governativi.

Riterrà il 90 per cento delle tasse dei telegrammi privati

interni scambiati fra suoi uffici posti in località sprovviste di uffici governativi.

Sarà tenuto a versare nella cassa dello Stato, oltre al rimanente delle tasse interne di cui egli alinea 1, 2 e 3 del presente articolo, anche lo ammontare intero delle tasse dei telegrammi di Stato accettati nei suoi uffici per l'interno e per l'estero, e lo ammontare delle tasse estere dei telegrammi privati spediti all'estero.

Art. 22.

Tronchi e stazioni comuni.

Il concessionario sarà tenuto di concedere al Governo od a Società concessionarie che fossero autorizzate a costruire o ad esercitare nuove linee l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute, ed in caso di dissenso stabilite da arbitri.

Art. 23.

Questioni.

Tutte le questioni d'indole tecnica ed amministrativa che potranno insorgere in dipendenza della concessione saranno decise dal Ministero dei Lavori Pubblici sentito il parere del Consiglio dei Lavori Pubblici, ed occorrendo anche quello del Consiglio di Stato.

Le altre questioni puramente civili saranno deferite al giudizio dei Tribunali ordinari.

Però verificandosi il caso di applicare gli articoli 232, 270 e 284 della legge 20 marzo 1865 allegato F sui Lavori Pubblici, l'atto di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri.

Art. 24.

Decadenza della concessione per mancato compimento dei lavori.

Pel caso preveduto dall'articolo 234 della detta legge, e quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, il concessionario sarà definitivamente decaduto da tutti i diritti della concessione, e le porzioni di strada già eseguite che si trovassero in esercizio cadranno immediatamente in proprietà dello Stato, il quale sarà libero di conservarle o di abbandonarle come altresì di continuare o no i lavori inassequiti ed il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo o prezzo per le opere già eseguite; e rispetto alle provviste sarà in facoltà dello Stato di acquistarle dietro stima fatta indipendentemente dalla loro destinazione o di lasciarle a disposizione del concessionario.

Art. 25.

Riscatto della concessione.

Il Governo avrà facoltà di riscattare la concessione dopo trent'anni dall'apertura totale della ferrovia all'esercizio, semprechè abbia precedentemente dato diffidamento di un anno al concessionario e mediante il pagamento di un capitale uguale alla quota da esso concessionario versata per la costruzione e per la provvista del materiale mobile.

Art. 26.

Scelta degli impiegati pel servizio non tecnico.

Pel personale non tecnico occorrente all'esercizio della linea il concessionario dovrà impiegare per un terzo almeno militari e volontari congedati purchè aventi i requisiti morali, l'attitudine fisica e l'età conveniente al disimpegno dei servizi cui potranno venire chiamati.

Art. 27.

Trasporto dei membri del Parlamento.

Il concessionario è obbligato a trasportare gratuitamente sulla propria linea i membri dei due rami del Parlamento.

Art. 28.

Trasporto gratuito dell'Autorità politica.

Oltre ai funzionari governativi di cui all'articolo 16 di questo

Capitolato il concessionario dovrà rilasciare biglietti di libera circolazione sulla linea o sui tronchi di linea al Prefetto della provincia, e rispettivamente al Sotto Prefetto del circondario.

Art. 29.

Risoluzione delle questioni in via amministrativa.

Al Prefetto della provincia spetterà di regolare le questioni fra i terzi ed il concessionario.

In caso di dissenso la decisione della questione sarà devoluta al Ministero.

Art. 30.

Servizio cumulativo.

Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni approvate dal Governo pel servizio cumulativo ed interno delle altre ferrovie di proprietà dello Stato o dal medesimo sovvenzionate.

Art. 31.

Acquisto del materiale fisso e mobile.

Per le provviste del materiale fisso e mobile dovrà preferirsi a parità di condizioni, l'industria nazionale, applicando le disposizioni dell'articolo 17 del Capitolato per la Rete sicula approvato colla legge 27 aprile 1885 N.º 3048.

Il Ministro dei Lavori Pubblici

GASPARE FINALI.

Il Ministro del Tesoro

GIOVANNI GIOLITTI.

I rappresentanti del Consorzio della ferrovia

Circum-Etna di Catania.

MICHELE GRASSI PASINI.

LUCIO QUATTROCCHI.

GIOVANNI LEONARDI.

GIACOMO FIAMINGO FIAMINGO.

Il Rappresentante la Società Siciliana

dei Lavori Pubblici in Catania.

ROBERTO TREWHELLA.

VINCENZO LONGHI, testimonio.

GIANNATTI GIOVANNI VINCENZO, testimonio.

*Il Capo Sezione del Ministero dei Lavori Pubblici
delegato alla stipulazione dei contratti.*

MARIANO FRIGERI.

Il Numero 6270 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Viste le deliberazioni prese dal Consiglio comunale di Goriano-Valli in data 28 febbraio 1885, e 31 ottobre 1886, colle quali chiede di essere autorizzato a modificare l'attuale denominazione del comune in quella di Molina-Aterno;

Vista la legge comunale e provinciale vigente;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Goriano-Valli, in provincia di Aquila, cambierà l'attuale sua denominazione in quella di Molina-Aterno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

IL MINISTRO di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3^a);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Linguelletta e Cipressa, in provincia di Porto Maurizio, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 8 marzo 1888, relative alla esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a, b, c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3^a) sono estese al comune di Linguelletta e Cipressa, in provincia di Porto Maurizio.

Il prefetto della provincia di Porto Maurizio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1889.

Per il Ministro: RACIOPPI.

Nel N. 159 (6 scorso luglio) di questa Gazzetta Ufficiale, fu pubblicato il R. decreto 9 maggio 1889, N. 6150 (Serie 3^a), sulla esecuzione delle opere per la bonifica dei terreni paludosi del distretto di Dolo (Venezia).

Al detto R. decreto fa seguito immediatamente il seguente documento, come parte integrante annessa al decreto medesimo.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI VENEZIA.

Foglio disciplinare delle condizioni alle quali resta vincolato il Consorzio di VII Presa Superiore, in provincia di Venezia, per ottenere la concessione di funzionare quale Consorzio di bonifica, a termini dell'art. 1 della legge 4 luglio 1886, N. 3962, eseguendo i lavori progettati dall'ingegnere Carlo Bragato per bonificare una parte del territorio compreso nello stesso Consorzio.

Art. 1.

Oggetto della bonifica e sua estensione.

La bonifica ha per oggetto di provvedere alla separazione dei terreni alti dai terreni bassi e quindi allo asciugamento di questi ultimi col mezzo di macchine a vapore.

L'estensione dei terreni, che abbisognano dell'asciugamento meccanico, viene determinata in ettari 1935.32 tutti compresi nel Consorzio di scolo detto di VII Presa Superiore.

Art. 2.

Condizioni principali della bonifica.

Lo sviluppo tecnico della bonifica risulta dai progetti esecutivi compilati dall'ingegnere civile sig. Carlo Bragato che hanno riportato la superiore approvazione e che hanno comune la relazione dello stesso ingegnere in data 11 luglio 1887 non che la planimetria generale in tela da lucidi 17 maggio 1886.

Le diverse categorie di lavori distribuiti in altrettanti progetti esecutivi completi contemplano:

- a) L'escavo di nuovi alvei di scolo dei terreni più elevati;
- b) L'escavo di due scoli principali nei fondi più bassi.
- c) L'escavo degli scoli secondari nei fondi più bassi;
- d) L'impianto delle fabbriche per le macchine ed accessori;
- e) L'acquisto e collocamento delle macchine;
- f) L'escavo del canale Lagunare Cornio.

Art. 3.

Importo dei lavori.

La spesa complessiva delle opere suindicate ammonta a lire quattrocento settantasettemila cinquecento, così ripartite:

Progetto A — Per l'escavo dei nuovi alvei di scolo dei terreni più elevati	L. 81,077 »
Progetto B — Per l'escavo degli scoli principali dei fondi bassi	» 100,700 »
Progetto C — Per l'escavo degli scoli secondari dei terreni bassi.	» 25,500 »
Progetto D — Per l'ampliamento delle fabbriche contenenti le macchine, le provviste ed il personale di servizio.	» 147,860 »
Progetto E — Per l'acquisto ed installazione delle macchine	» 76,000 »
Progetto F — Per l'escavo del collettore in laguna denominata il Cornio.	» 17,500 »
	L. 448,637 »
previdenze per l'amministrazione e direzione dei lavori	» 18,863 »
Totale	L. 467,500 »

Art. 4.

Sistema della bonificazione.

La bonifica si eseguirà per mezzo di macchine idrovore e specificamente di due turbini mossi ciascuno da una macchina a vapore della forza di 40 cavalli, collocata nello stesso fabbricato, capaci di espellere insieme m.³ 290 d'acqua al minuto secondo dato la prevalenza media di m. 1,35 ed atti a superare con buono effetto utile la prevalenza massima di m. 2,40.

Art. 5.

Termine utile per la esecuzione della bonifica.

Tutti i lavori contemplati nei progetti come sopra approvati per la bonifica del suddetto territorio avente la superficie di ettari 1935.32 saranno eseguiti entro il termine di anni 3 (tre) consecutivi, decorribili dalla data del R. decreto di concessione.

Art. 6.

Annualità da pagarsi dallo Stato.

A norma dell'art. 4 della legge 4 luglio 1886, N. 3962, lo Stato per la esecuzione delle surriferite opere di bonifica di 1^a categoria corrisponderà al Consorzio per anni 30 una annualità di L. 15,193.75 corrispondente al 3,25 0/0 della spesa.

Art. 7.

Distribuzione della spesa.

La distribuzione della spesa durante il trentennio indicato nel precedente articolo, tenuto conto non solo del concorso dovuto dallo Stato ma anche delle quote dovute da provincia e comune interessati, a termine di legge e secondo le rispettive deliberazioni, nonchè della quota a carico del Consorzio dei proprietari interessati, viene in via presuntiva, salva liquidazione indicata nel prospetto che segue.

Riparto della spesa.

Numero progressivo	CONTRIBUENTI	Superficie bonificabile relativa ai singoli contribuenti	Quote di contributo sulla somma capitale	Quota convertita in annualità per un trentennio	
				in centesimi sul capitale	in cifre concrete
1	Stato		233,750 >	3 25	15,193 75
2	Provincia di Venezia	1,696 744	} 58,437 50	0 70576	3,299 43
3	» di Padova	238 580		0 09924	463 95
4	Comune di Campagna	1,095 916	} 58,437 50	0 45585	2,131 10
5	» di Campolongo	225 037		0 09360	437 58
6	» di Camponogara	184 162		0 07660	358 10
7	» di Mira	109 429		0 04552	212 50
8	» di Dolo	82 200		0 03419	159 84
9	» di Piove	238 580	0 09924	463 95	
10	Proprietà dei fondi godenti, beneficio igienico ed agricolo	1,935 324	116,875 >	1 61000	7,526 75
			467,500 >		
	Totale L.			6 47000	30,247 25

Osservazione. — Le quote per provincie e comuni vanno ripartite in ragione di superficie.

Art. 8.

Modalità dei pagamenti.

Giusto il disposto dell'art. 6 della ricordata legge 4 luglio 1886, mano a mano che le opere contemplate in uno speciale progetto esecutivo giungeranno a compimento, ad istanza degli interessati ed all'appoggio di regolari documentati stati finali da inoltrarsi come è stabilito dall'art. 28 del regolamento 7 settembre 1887, i lavori eseguiti saranno verificati e collaudati dal Genio civile in confronto sempre coi relativi progetti esecutivi.

E successivamente il pagamento della rispettiva quota annua di contributo per parte dello Stato, sarà fatto entro un anno dalla data di ciascuna di tali preliminari collaudazioni, che singolarmente dovranno essere compiute nei tre mesi successivi all'ultimazione del gruppo dei lavori cui si riferiscono.

Compiute poi tutte le opere della bonificazione [secondo i progetti suindicati e proceduto al loro accertamento a norma dell'art. 48 della legge 25 giugno 1882, N. 869, sarà proiettata la liquidazione finale generale, eseguita la collaudazione definitiva di tutte le opere stesse secondo il disposto delle vigenti leggi sui lavori pubblici, e fatta la

consegna della eseguita bonificazione pel successivo mantenimento alla rappresentanza del Consorzio di manutenzione, giusta l'art. 90 del regolamento per le bonifiche approvate con R. decreto 7 settembre 1887, N. 4963.

Art. 9.

Membri del Comitato per l'amministrazione del Consorzio di esecuzione e per la direzione dei lavori.

Per l'amministrazione del Consorzio di esecuzione e per la direzione dei lavori sarà costituito un Comitato di quattro membri oltre il presidente. Due dei quattro membri saranno eletti dai delegati del Consorzio di VII Presa Superiore, secondo il proprio statuto, uno verrà eletto dalle provincie ed uno dai comuni interessati a norma della vigente legge comunale e provinciale. Una stessa persona non potrà rappresentare che un gruppo di enti interessati; e perciò dato che lo stesso individuo fosse nominato quale membro del Comitato da due o più degli enti interessati, esso dovrà optare per una delle rappresentanze che lo elessero; mentre le altre dovranno, a norma di quanto sopra, passare alla nomina di un diverso membro.

Alla presidenza del Comitato sarà provveduto con persona scelta

dal Governo del Re giusta l'art. 1 della legge 4 luglio 1886, N. 3962.

Il prefetto della provincia di Venezia e l'ingegnere capo di quell'ufficio del Genio civile potranno assistere o farsi rappresentare da un funzionario del proprio ufficio alle adunanze del detto Comitato; ed all'uopo essi saranno volta per volta preventivamente avvisati del giorno, dell'ora e dell'oggetto della convocazione del Comitato medesimo.

Le deliberazioni del Comitato saranno poi soggette alle proscrizioni di legge sulle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali.

Art. 10.

Ispezioni alle opere di bonifica.

Il Ministero dei lavori pubblici farà, sempre quando lo creda, ispezionare le opere di bonificazione da eseguirsi ed intervenire un proprio delegato anche nei sopralluoghi di consegna delle opere a farsi per la constatazione primordiale delle circostanze di fatto in confronto dell'approvato relativo progetto di esecuzione.

Le spese di tali sopralluoghi, quelle di indennità ad ufficiali del Genio civile per visite di collaudo ed altro, nonchè qualsiasi altra spesa analoga per lavori di cui trattasi, saranno, salvi gli effetti del riparto, soddisfatti intanto a cura del Consorzio esecutivo della bonifica, sulla presentazione delle relative specifiche o note debitamente liquidate.

Art. 11.

Casi di decadenza della concessione.

A norma dell'art. 2 della legge 4 luglio 1886, N. 3962, resta inteso che l'Amministrazione del Consorzio di VII Presa Superiore decaderà immediatamente dalla concessione di funzionare come speciale Consorzio per l'esecuzione delle predette opere di bonificazione nei casi seguenti:

1. Ove i lavori non venissero eseguiti nel debito modo o secondo delle buone regole d'arte ed in piena accordo coi progetti esecutivi estesi dall'ingegnere sig. Bragato ed approvato dal Ministero.

2. Ove nei lavori si apportassero varianti di qualsiasi natura ed importanza che previamente non fossero state giustificate con regolari elaborati da approvarsi a norma della legge 4 luglio 1886, e relativo regolamento 7 settembre 1887, N. 4963.

3. Ove i diversi lavori procedessero così a rilente da escludere la possibilità della completa esecuzione di essi entro il pattuito termine di anni tre continui dalla data del Regio decreto di concessione.

4. Ove la gestione tecnico-contabile dei lavori non fosse costantemente tenuta a norma del regolamento 19 dicembre 1875 per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

5. Ove alla esecuzione dei diversi lavori non si provvedesse a norma della vigente legge di contabilità o per pubblici appalti o per private licitazioni, o per cottimi fiduciari, o per economia, sempre previa autorizzazione dell'autorità amministrativa competente.

6. Ove in qualsiasi modo si osservassero le condizioni tutte espresse nel presente disciplinare, e quelle altre che trovasse di aggiungervi l'autorità superiore, nonchè per quanto applicabili, le disposizioni tutte della vigente legge sui lavori pubblici, di quelle 25 giugno 1882, N. 869 e 4 luglio 1886, N. 3962 sulle bonifiche e del relativo regolamento già più volte succitati.

Roma, 2 febbraio 1889.

Dal Ministero dei lavori pubblici

Il Direttore generale delle opere idrauliche
MANARA ENRICO.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:

ESERCITO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 28 luglio 1889:

Buschetti cav. Pirro, capitano in aspettativa per riduzione di corpo a Roma, richiamato in servizio effettivo nell'arma stessa, e destinato alla compagnia di Palermo esterna, legione Palermo.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 28 luglio 1889:

Ricuperati cav. Felice, tenente colonnello 10 bersaglieri, collocato in posizione ausiliaria per sua domanda dal 16 agosto 1889.

Cellario Leopoldo, capitano 3 alpini, id. id. id.

Severi Giovanni, id. 27 fanteria, id. id. id.

Boncompagni di Mombello Luigi, id. 58 id., collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Di Biasi Filippo, id. in aspettativa per sospensione dall'impiego a Reggio Calabria, revocato dall'impiego.

Protto Pietro, tenente in aspettativa per motivi di famiglia a Capriata d'Orba (Voghera), trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Nervi Fausto, id. distretto Pesaro, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo; iscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Brescia) ed assegnato al 64 fanteria.

Benati Pompeo, sottotenente in aspettativa, collocato in riforma dal 16 agosto 1889

Alassa Carlo, id. 2 alpini, rimosso dal grado e dall'impiego.

Con R. decreto del 30 luglio 1889:

Festa cav. Secondo, capitano 16 fanteria, collocato in posizione ausiliaria per sua domanda dal 16 agosto 1889.

Cecchi Gaetano, tenente 72 id., collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Mangot Giovanni, id. 72 id., id. id. id.

D'Amora Mariano, tenente distretto Varese, dispensato per sua domanda dal servizio effettivo; iscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Roma) ed assegnato al 74 fanteria.

Carnevale Benedetto, id. in aspettativa a Napoli, richiamato in servizio al distretto di Perugia.

Parisi Antonio, sottotenente in aspettativa per motivi di famiglia a Palermo, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Bozzoni Giuseppe, id. 16 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo; iscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Napoli) ed assegnato al 20 fant.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 28 luglio 1889:

Scoppa Vittorio, tenente reggimento cavalleria Genova, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Lovatelli Giuseppe, sottotenente in aspettativa per riduzione di corpo a Ravenna, richiamato in servizio al reggimento cavalleria Caserta.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 28 luglio 1889:

Turati Angelo, capitano direzione artiglieria Piacenza, collocato a riposo a sua domanda per anzianità di servizio e per età dal 16 agosto 1889 ed iscritto nella riserva.

Arma del genio.

Con R. decreto del 28 luglio 1889:

Zucchi cav. Filippo, colonnello incaricato delle funzioni di capo divisione al Ministero della guerra, posto a disposizione del Ministero marina per le funzioni di capo dell'ufficio genio militare, cessando dalle funzioni suindicate.

Bonomi cav. Dionigi, tenente colonnello direzione genio Milano, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 agosto 1889.

D'Amore cav. Aniello, maggiore 3° genio, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 16 agosto 1889 ed iscritto nella riserva

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 28 luglio 1889:

Sella Ettore, sottotenente medico 61 fanteria, dispensato, per sua domanda, dall'effettività di servizio ed iscritto con anzianità 10 luglio 1887 fra gli ufficiali medici di complemento dell'esercito permanente (distretto Torino).

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 28 luglio 1889:

De Bono Antonio, sottotenente contabile ospedale Messina, collocato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio.

Con R. decreto del 30 luglio 1889:

Valerio cav. Giuseppe, capitano contabile panificio Alessandria, collocato a riposo a sua domanda per anzianità di servizio e per età dal 16 agosto 1889 ed iscritto nella riserva.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 30 luglio 1889:

Bosco cav. Giacomo, capitano di fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 16 agosto 1889 ed iscritto nella riserva col grado di maggiore.

Chiolla cav. Francesco, tenente id. id., id. id. ed iscritto nella riserva col grado di capitano.

Lanfranco Bartolomeo, id. id. id., id. id. ed iscritto nella riserva col grado di capitano.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 28 luglio 1889:

I sottominati sottotenenti di complemento sono ascritti in tale qualità alla milizia mobile (art. 6, legge 29 giugno 1882, N. 830).

Arma del genio.

Frontini Costantino, distretto Roma.

Tagliabue Enrico, id. Monza.

Guerci Francesco, id. Alessandria.

Carminati Gaetano, id. Bergamo.

Lazzari Emilio, id. Brescia.

Baldelli Ermete, id. Modena.

Labò Angelo, id. Catanzaro.

Ballarini Gustavo, id. Bologna.

Busacchi Edoardo, id. Cagliari.

Beraldini Valentino, id. Cuneo.

Ruggiero Francesco, id. Perugia.

Renis Cosimo, id. Massa.

Corpo contabile militare.

Rocca Eugenio, distretto Napoli.

Gatti Carlo, id. Ferrara.

Mattel Carlo, id. Reggio Emilia.

Cartolano Felice, id. Campagna.

Guardalben Vittorio, id. Padova.

Formiglia Filippo, id. Torino.

Meloni Efsio, id. Cagliari.

Gaggio Silvio, id. Novara.

Facco Francesco, id. Genova.

Casale Francesco, id. Bari.

Benvenuto Lorenzo, id. Sassari.

Tarozzi Alberto, id. Bologna.

Boni Enrico, id. Piacenza.

Cacciò Camillo, id. Vercelli.

Parena Angelo, id. Torino.

Doglia Paolo, id. Alessandria.

Ravagli Carlo, id. Vercelli.

Del Riccio Alfredo, id. Firenze.

Menta Giovanni, id. Cremona.

Lombardi Giovanni, id. Novara.

Pletroni Alfredo, id. Ancona.

Piana Attilio, distretto Bologna.

Grottola Michele, id. Napoli.

Montagna Gesù, id. Ancona.

Di Mattia Gennaro, id. Ancona.

Vettone Carlo, id. Caserta.

Aquino Vincenzo, id. Perugia.

Montanari Franco, sottotenente contabile complemento, distretto Padova, nato nel 1859, accettata la dimissione dal grado.

I seguenti sergenti in licenza illimitata sono nominati sottotenenti di complemento dell'esercito permanente (art. 1, lettera d, legge 29 giugno 1882, N. 830), con riserva d'anzianità.

Essi saranno effettivi ai rispettivi distretti di residenza, ed assegnati al reggimento per ognuno indicato, alla sede del quale dovranno presentarsi il 25 agosto 1889 per prestarvi il prescritto servizio.

Brivio Pietro, 21 fanteria, distretto Milano, regg. 65 fanteria.

Gavioli Giuseppe, 69 id., id. Messina, id. 68 id.

Cantore Giuseppe, 91 id., id. Taranto, id. 93 id.

Granata Michele, 70 id., id. 68 id.

Targa Bruto, 6 id., id. Messina, 70 id.

Barrera Antonino, 70 id., id. Messina, 68 id.

Soriani Umberto, 89 id., id. Ferrara, id. 1° granatieri.

La Selva Nicola, 42 id., id. Foggia, id. 78 fanteria.

Con R. decreto del 30 luglio 1889:

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti di complemento (art. 1°, lettera c, legge 29 giugno 1882, N. 830) ed assegnati effettivi al distretto di residenza, e per caso di mobilitazione al reggimento per ciascuno indicato, rimanendo frattanto in congedo illimitato.

Valenti Giacomo, furiere distretto Napoli, distretto Napoli, regg. 10 bersaglieri.

Fumo Filippo, brigadiere carabinieri Reali legione Napoli, id. Napoli, id. 92 fanteria.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 28 luglio 1889:

Nascè Gioacchino, capitano di fanteria milizia mobile distretto Palermo, accettata la dimissione dal grado.

Graziano Benvenuto, tenente complemento 3 alpini, id. id.

Mariani Ernesto, id. id. genio distretto Sassari, id. id.

Ferrario Eugenio, tenente medico milizia mobile distretto Milano, id. id.

Fassati Da Balzola Annibale, tenente complemento fanteria, distretto Casale, tolto dal ruolo per età, ed iscritto nella riserva (fanteria) col medesimo grado, per sua domanda.

Glannonè Angelo, sottotenente, id. id., id. Barletta, id. id., id.

I sottoindicati tenenti contabili di milizia mobile e di complemento alla milizia stessa cessano, per ragione di età, di appartenere alla milizia mobile, e sono iscritti, per loro domanda, col medesimo grado nel ruolo degli ufficiali contabili di riserva.

Effettivi di milizia mobile.

Meregazzi Giuseppe, distretto Firenze.

Bedina Amos, id. Cremona.

Pecori Antonio, id. Roma.

Complemento alla milizia mobile.

Turba Cesare, distretto Milano.

Maffei Enrico, id. Bologna.

Boella Giovanni, id. Torino.

Ranieri Girolamo, id. Genova.

Pellegrino Giovanni, id. Roma.

Sacchi Guglielmo, id. Aquila.

Fioretta Domenico, id. Alessandria.

Caponati Gio. Battista, id. Brescia.

Spada Giuseppe, id. Spoleto.

Grillenzoni Giocondo, id. Roma.

Doglio Domenico, id. Genova.

Riboni Carlo, id. Roma.

Cavallo Antonio, id. Napoli.

Stoppant Angelo, distretto Bari.
 Manciola Raffaele, id. Roma
 Stavorino Carlo, id. Milano.
 Giannoni Pietro, tenente contabile di milizia mobile, distretto Roma, cessa, per ragione di età, di appartenere alla milizia stessa.
 Olivieri Luigi, sottotenente contabile complemento, distretto Roma, id. id. id., id.

Con R. decreto del 30 luglio 1889:

Pittaluga Pietro, tenente fanteria milizia mobile, distretto Cagliari, accettata la dimissione dal grado.
 Gayrati Aristide, id. id., id. Milano, id. id.
 Arlunno Carlo, id. id., Milano, id. id.
 Uggeri Francesco, sottotenente complemento, id. Milano, id. id.
 Morelli Gustavo, id. bersaglieri, id. Torino, id. id.
 Bertoletti Gaetano, id. fanteria, id. Parma, id. id.
 Agazzotti Stefano, sottotenente medico complemento, id. Modena, id. id.

Disposizioni fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:

Con RR. decreti in data dall'11 al 23 luglio 1889:

Corradi Vincenzo, segretario amministrativo di 2^a classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo d'ufficio, per età avanzata con effetto dal 1^o agosto 1889;
 Simeoni Amanzio, ufficiale d'ordine di 1^a classe, id. id. id., id. id. e per anzianità di servizio, id. id.;
 De' Medici Camillo, archivista id. id., id. id., in seguito a sua domanda, id. id., id. dal 1^o settembre 1889;
 Stefani cav. Bernardo, primo segretario di 1^a classe nell'Intendenza di finanza di Salerno, incaricato di reggere quella di Girgenti in mancanza del titolare;
 Lollini Angelo, vice segretario amministrativo di 3^a classe id. id. Potenza, trasferito presso quella di Padova;
 Monti cav. Antonio, intendente di finanza di 2^a classe, reggente, già destinato alla sede di Girgenti, è assegnato invece all'altra di Belluno;
 Lalatta Costerbosa Aurelio, segretario amministrativo di 2^a classe nell'Intendenza di finanza di Como, trasferito presso quella di Pavia;
 Bellasi Riccardo, id. id. id. id., di Caltanissetta id. id. di Como.
 Costa Alberto, id. id. id., id. d., di Cosenza, id. id. di Lucca.
 Giorgieri Tommaso, ricevitore del Demanio, sospeso a tempo indeterminato dalle funzioni e dall'aggio, destituito dall'impiego senza perdita dell'eventuale diritto a pensione, in conformità del parere emesso il 16 giugno 1889 dalla Commissione istituita dalla legge 14 aprile 1861, N. 1731;
 Bellesi Beniamino, id. del Registro, id. id., id. id. id., id. id.;
 Lopez de Onate Gabriele, ispettore di 2^a classe nel corpo delle guardie di finanza, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, con effetto dal 1^o agosto 1889;
 Porati Eugenio, tenente di 1^a classe id., id. id. id., per motivi di salute, id. id.
 Zampi Raffaele ufficiale alle scritture id. nelle Dogane, id. id. id., per età avanzata e per anzianità di servizio, id. id.
 Cicconardi Gaetano, magazziniere di vendita dei sali e tabacchi, id. id. id. per anzianità di servizio, id. dal 1^o luglio 1889;
 Ingianni Francesco, tenente di 2^a classe nel Corpo delle guardie di finanza, id. id. d'ufficio, id., id. dal 1^o agosto 1889;
 Giobbio Luigi, ricevitore del Registro, id. id., in seguito a sua domanda, per motivi di salute, con decorrenza dal giorno della sua surrogazione;
 Franceschi Nicola, ufficiale alle scritture di 1^a classe, ff. di ufficiale alle visite nelle Dogane, id. id. id. per età avanzata e per anzianità di servizio, a datare dal 1^o agosto 1889;
 Damiani Minuccio, ufficiale d'ordine di 2^a classe nell'Amministrazione del lotto, id. in aspettativa, id., per motivi di famiglia per quattro mesi, id. dal 1^o luglio 1889.

BOLLETTINO N. 29

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

dal di 15 al 21 luglio 1889

REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio nei bovini: 7, letali, a Cuneo, Centallo e Moretta. Id.: 5, letali, a Fossano.
 Forme tífose dei bovini: 2, letali, a Genola e Revello,
 Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Morotta.
Alessandria — Affezione morvofarcinosa: 2, letali, a Novi.

REGIONE II. — Lombardia.

Sondrio — Seguita, sebbene per pochi casi, la scabbie degli ovini nei comuni di Tartano, Civo, S. Giacomo Filippo e Teglio.
 Seguita il vaiuolo dei bovini a Cosio.
Como — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Contra.
Bergamo — Forme tífiche degli equini: 5, con 2 morti, a Curno.
 Tifo petecchiale dei suini: 1, a Curno.
Cremona — Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Crema.

REGIONE III. — Veneto.

Venezia — Carbonchio nei bovini: Seguita a Burano, con altri 5 casi letali.
Vicenza — Carbonchio: 1 bovino, ad Asiago (abbattuto).

REGIONE V. — Emilia.

Piacenza — Affezione morvofarcinosa: 1 cavallo, morto, a Castel San Giovanni.
Reggio Emilia — Tifo petecchiale dei suini: 6, con 1 morto, a Guastalla.
 Carbonchio: 1, a Gattatico.
Modena — Tifo petecchiale dei suini: 1, morto, a Maranello.
Forlì — Carbonchio sintomatico: 2 bovini, morti, a Rimini.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Perugia — Agalassia contagiosa degli ovini: 8, a Cascia.
 Carbonchio sintomatico: 1 bovino, ad Umbertide, guarito.

REGIONE VII. — Toscana.

Pisa — Carbonchio: 1 equino, morto, a Pisa.

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Agalassia contagiosa degli ovini: 280, a Filettino.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Chieti — Pneumonite contagiosa nei suini: 5, con 3 morti, a Scerni.
Lecce — Afta epizootica: 1 bovino, a Laterza.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Carbonchio essenziale: venne colpita una mandra di caprini con 39 morti, a Ravissanina.
Potenza — Carbonchio: 3 equini, morti, a Trivigno.
 Tifo petecchiale dei suini: 6, senza morti, ad Armento.
Reggio Calabria — Tifo degli ovini (?): Altri 4 casi, con 2 casi, letali, a Santa Eufemia. La malattia seguita pure nel limitrofo comune di S. Procopio e si denunzia a Cimina ed Agnana.

Roma, addì 2 agosto 1889.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore della Sanità Pubblica
 L. PAGLIANI.

Elenco dei cittadini italiani deceduti nel Perù, la di cui morte giunse a notizia della

Num. d'ordine	COGNOME, NOME, PATERNITÀ E MATERNITÀ	LUOGO DI NASCITA	DOMICILIO	DIMORA
1	Gagliardo Bartolomeo fu Giuseppe .	Chiavari	Chiavari	Lima
2	Ferro Fortunato fu Pellegrò .	Camogli	Camogli	»
3	Tasso Caterina . . .	Genova	Genova	»
4	De Carli G. B. fu Marco .	Porcia	Porcia	Trusillo
5	Sessarego Filippo di Emanuele .	Bogliasco	Bogliasco	Lima
6	Mosto Clorinda di Gerolamo .	Genova	Genova	»
7	Ferrando Luigi di Filippo . .	»	»	Ica
8	Castagnini Giuseppe fu Marco (1).	Sestri Ponente	Sestri Ponente	Piseo
9	Pontolillo Gerardo fu Felice . .	Trecchina	Trecchina	Lima
10	Capriata Aurelio . . .	—	—	—
11	Viso Giacomo fu Prospero .	Genova	Genova	Lima
12	Neglia Giuseppe fu Giuseppe .	Barl	Barl	Huanuco
13	Podestà Gio. Batta di Michele .	Nè (Genova)	Nè	Maquegua
14	Costa Giuseppe di G. B.	Chiavari	Chiavari	Lima
15	Parodi Angelo di G. B. . .	S. Quirico (Genova)	S. Quirico	»
16	Lautaro Maddalena fu Antonio .	Genova	Genova	»
17	Mosto Antonio fu Giovanni .	Chiavari	Chiavari	»
18	Canepa Maria fu Francesco .	Genova	Genova	»
19	Polichini Carolina (2) . . .	—	—	Callao
20	Blanchini Amedeo fu Vincenzo .	Genova	Genova	Lima
21	Revello Francesco fu Giuseppe .	Milano	Milano	»
22	Sollecito Francesco fu Nicolò .	Siracusa	Siracusa	Callao
23	Parodi Terazza Giacinto di Carl .	Genova	Genova	Lima
24	De Geronimi Antonio fu Antonio .	»	»	»
25	Viacava Giuseppe (3) . . .	—	—	—
26	Forzani Giuseppe . . .	Margarita (Cuneo)	Margarita	Huanuco
27	Dighero Giacinto di Pietro .	Sestri Ponente	—	Lima
28	Iudrini Antonio . . .	Genova	Genova	»
29	Demutti Aristide fu Angelo .	Delva	Deina	»
30	Carbone Eugenio . . .	Sori	Sori	»
31	Mortala Antonio di G. B.	Genova	Genova	»
32	Capurro Maria di Bartolomeo .	S. Margherita Ligure	S. Margherita Ligure	»

(1) Si ignorano le generalità. Rimesso all'ospedale, 2 maggio, dalla polizia.

(2) Si ignorano le generalità.

(3) Si ignorano le generalità. Rimesso all'ospedale, 2 maggio, dalla polizia.

Lima, 19 giugno 1889.

Regia Legazione durante il secondo semestre dell'anno 1888.

STATO	RELIGIONE	CONDIZIONE	ETÀ	DATA DELLA MORTE	GENERE DI MALATTIA	Osservazioni
celibe	cattolica	commerciante	anni 48	1 luglio 1888	insufficienza mitrale	Ospedale italiano
coniugato	>	>	> 51	17 >	angina	
coniugata	>	—	> 59	17 >	dilataz'one aortica	
coniugato	>	commerciante	—	18 >	—	Trusilla
celibe	>	>	> 40	22 >	tubercolosi	
coniugata	>	—	> 24	23 >	pustula maligna	
celibe	>	commerciante	—	30 >	suicidio	Ica
coniugato	>	>	> 51	31 >	—	Ospedale Ital. Lima.
>	>	sarto	> 48	4 agosto 1888	contusione cerebrale	
—	—	—	—	—	—	
celibe	>	venditore amb.	> 68	11 >	tubercolosi	
coniugato	>	—	> 40	11 >	suicidio	Chinca (Huanuco)
>	>	commerciante	> 36	17 >	—	Maquegna
celibe	>	>	> 32	10 settem. 1888	epatite	Ospedale italiano
coniugato	>	contadino	> 32	12 >	paralisi	>
coniugata	>	—	> 62	14 >	neumonia	—
coniugato	>	commerciante	> 28	20 >	ipertrofia	Ospedale italiano
vedova	>	—	> 73	22 >	rammollimento cerebrale	—
—	—	—	—	—	—	
vedova	>	bracciante	> 69	23 >	ramollimento cerebrale	Ospedale dei poveri
vedovo	>	marino	> 62	5 ottobre 1888	—	Callao
celibe	>	pescatore	—	25 >	—	Ospedale italiano
>	>	commerciante	—	14 nov. 1888	tubercolosi	
vedovo	>	>	> 64	17 >	emorragia cerebrale	
—	—	—	—	—	—	
coniugato	>	commerciante	> 50	23 >	—	Huanuco
>	>	>	> 35	9 dicem. 1888	polmonia	
>	>	>	> 40	10 >	tubercolosi	
>	>	>	> 46	12 >	febbri interne	
>	>	>	> 52	18 >	lesione organica del cuore	
celibe	>	>	> 29	22 >	tubercolosi	
coniugato	>	—	> 25	26 >	peritonite	

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avvisi.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia l'attivazione alla corrispondenza internazionale di un cavo sottomarino fra Perim (Isola) e Obock (possessione francese sulle coste dell'Africa Meridionale).

La tassa per la via meno costosa dei telegrammi in partenza dall'Italia a destinazione dell'Ufficio di Obock è di lire 4,20 per parola (regime extra europeo).

Roma, 5 agosto 1889.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia l'interruzione della linea fra Mouline (India) e Bangkok (Siam).

Perdurando l'interruzione preannunciata della linea fra Bangkok e Saigon (Cocincina), i telegrammi per il Siam sono inviati per posta da Madras, o da Rangoon, colla tassa dell'India e la soprata di lire 1 per telegramma; quelli per la Cocincina ed oltre si continuano ad istradarli per Singapore riscuotendo le tasse relative a questa via.

Roma, 5 agosto 1889.

CONCORSI

Avviso di concorso

Per ordine di S. E. il ministro della pubblica istruzione è aperto il concorso a un posto gratuito nel R. Conservatorio di S. Nicolò di Prato in Toscana.

I genitori, o chi fa legittimamente le veci di essi, i quali vogliono che le loro figlie o rappresentate concorrano a detto posto, dovranno spedire alla Commissione amministrativa di detto Conservatorio, non più tardi del dì 31 del prossimo agosto.

1. La fede di nascita, dalla quale apparisca che la concorrente non ha meno di 7, nè più di 12 anni;
2. La fede di battesimo e di appartenere alla religione cattolica;
3. L'attestato di avere avuto il valore naturale, o di aver subita la vaccinazione dentro il corrente biennio;
4. La fede comprovante che la giovinetta è nata da genitore pratese.

Siccome poi, a norma del regolamento, nel conferire i posti gratuiti si tien conto anche delle benemeritenze che il padre o altri individui della famiglia si fossero acquistate con servizi resi alla patria, così potranno inviarsi a questa Commissione tutti quei documenti i quali provassero tali benemeritenze.

Di Prato, il 19 luglio 1889.

Il presidente
della Commissione amministrativa
PIETRO DAZZI.

2

REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Avviso di concorso

AD UN POSTO DI STUDIO DELLA FONDAZIONE CORSI

(Regolamento approvato con R. decreto 7 luglio 1881, N. 396, Serie 3^a, per la collazione dei posti di studio della Fondazione Corsi, e regolamento speciale della Facoltà di giurisprudenza, in data 7 ed

11 marzo 1882, relativo al conferimento dei detti posti o deliberazione della Facoltà stessa 16 giugno 1889).

È aperto il concorso, fra i laureati nella Facoltà di giurisprudenza ad un posto di studio della Fondazione Corsi, con le norme seguenti:

Art. 1. Possono concorrere coloro che documenteranno di avere conseguita la laurea in giurisprudenza, in questa università, negli anni scolastici 1886-87 e 1887-88, dopo avervi frequentato lodevolmente i corsi da almeno due anni.

Art. 2. Le istanze per ammissione al concorso (in carta bollata da centesimi 50) dovranno essere inviate, coi relativi documenti, al preside della Facoltà, entro 40 giorni dalla data del presente avviso.

Art. 3. Il concorso verserà sulla *procedura civile* ed i candidati dovranno svolgere, a scelta, uno dei temi seguenti:

1. Origine, natura ed effetti dell'appello incidente, specialmente nei suoi rapporti coll'appello principale.
2. Lo chiamata in garanzia come incidente del giudizio civile.
3. Eccezioni e difese nel giudizio civile.

Art. 4. Il tempo utile per la presentazione della dissertazione scade col giorno ultimo di novembre dell'anno corrente.

Art. 5. Il concorso sarà deciso entro il mese di dicembre, e per conseguire il premio occorrerà avere ottenuto almeno $\frac{2}{3}$ dei punti, di cui disporrà la Commissione esaminatrice.

Art. 6. Il premio, di lire 75 mensili, dura un anno, e per ritirare le quote, nei mesi di lezione, si dovrà esibire un attestato di diligenza, da rilasciarsi dai professori delle materie, nelle quali il premiato deve perfezionarsi.

Art. 7. Il premiato assume l'obbligo di continuare gli studi, ed un mese prima della scadenza dell'ultima rata di premio dovrà rimettere, al preside della Facoltà, una relazione che dia prova del profitto riportato.

Roma, addì 16 giugno 1889.

Il Rettore: V. CERRUTI.

R. UNIVERSITÀ DI PADOVA

Scuola di magistero nella Facoltà di scienze.

Avviso di concorso.

È aperto per l'anno scolastico p. v. un concorso per osamo ad alcuni sussidi non inferiori a lire 450 da conferirsi presso la scuola di magistero della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali di questa università.

A questi sussidi potranno concorrere gli aspiranti alla laurea di matematica tanto del primo quanto del secondo biennio, gli aspiranti alla laurea di fisica, od a quella di chimica, od a quella di scienze naturali che appartengano al 2° biennio della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Il sussidio non sarà conferito ai giovani già provvisti di altro assegno.

Le domande di ammissione al concorso corredate dei necessari documenti dovranno essere presentate entro il 15 novembre prossimo alla Direzione della scuola di magistero presso la R. università di Padova; gli esami avranno luogo nella seconda quindicina del mese di novembre.

Gli esami di concorso sono stati dal Consiglio della scuola stabiliti nel seguente modo:

1. Sezione di matematica:

Per gli studenti che entrano nel 1° anno della scuola una prova orale sulle matematiche nei limiti assegnati dai programmi governativi per le scuole secondarie.

Per gli studenti che entrano nel 2° anno a) una prova scritta di geometria analitica ed una di algebra; b) una prova orale di geometria analitica, di geometria proiettiva e di algebra.

Per gli studenti che entrano nel 3° anno a) due prove scritte, una sopra un argomento analitico (algebra o calcolo) e l'altra sopra un

argomento geometrico; b) un esame orale sul calcolo infinitesimale la geometria analitica e la fisica.

Per gli studenti che entrano nel 4° anno a) due prove scritte, una di meccanica razionale o di analisi e l'altra di geometria superiore; b) un esame orale di meccanica, analisi superiore e geometria superiore.

II. Sezione di fisica:

Per gli studenti che entrano nel 1° corso della sezione (3° universitario) a) una prova scritta di calcolo infinitesimale; b) un esame orale sulla fisica, la chimica ed il calcolo infinitesimale.

Per gli studenti che entrano nel 2° corso a) una prova pratica di fisica ed una scritta di meccanica razionale.

III. Sezione di chimica:

Per gli studenti che entrano nel 1° corso della sezione (3° universitario) a) una prova scritta sopra un argomento di chimica generale; b) un esame orale sulla chimica, sulla fisica e sul calcolo infinitesimale, o mineralogia a scelta del candidato.

Per gli studenti che entrano nel 2° corso a) una prova pratica di chimica analitica; b) un esame orale sulla chimica, la fisica e sul calcolo infinitesimale o la mineralogia a scelta del candidato.

IV. Sezione di scienze naturali:

Per gli studenti che entrano nel 1° corso a) una prova pratica con relazione scritta sopra un argomento di zoologia, o di botanica o di mineralogia determinato dal Consiglio della scuola; b) una prova orale sulla zoologia, la botanica, la mineralogia o la fisica o la chimica a scelta del candidato.

Per gli studenti che entrano nel 2° corso a) una prova pratica di zoologia, botanica, mineralogia, geologia a scelta del candidato; b) un esame orale sulla geologia e la mineralogia od anche la geografia fisica, ed un altro sulla zoologia oppure la botanica.

Il programma per l'esame di ciascuna materia è quello stesso delle lezioni fatte nell'università di Padova durante l'anno in cui il candidato era iscritto a quel corso.

Padova, li 15 luglio 1889.

Il direttore della scuola: ERNESTO PADOVA.

Visto: Il rettore PAOLO VLACOVICH.

ARCHIVIO DI STATO IN NAPOLI

Soprintendenza degli archivi per le provincie napoletane.

Per disposizione di S. E. il ministro dell'interno deve provvedere per concorso l'ufficio di secondo aiutante nell'archivio provinciale di Cosenza, ed al quale è annesso lo stipendio di annue lire settecentoventi.

Il relativo esperimento si terrà nella sede di questa soprintendenza in Napoli nei giorni che verranno con altro avviso designati, e cadrà sulle seguenti materie:

1. Lingua latina con un doppio saggio dall'italiano in latino e dal latino in italiano;

2. Lingua italiana con un componimento sopra un tema dato;

3. Nomenclatura e qualità degli atti pubblici giudiziari ed amministrativi.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso dovranno esibire i seguenti documenti nell'ufficio del gabinetto di detta soprintendenza:

Fede di nascita dalla quale risulti che il concorrente ha compiuti gli anni 18;

Attestato di essere cittadino italiano;

Fede di penalità netta di crimini e delitti.

La iscrizione al concorso, mercè i documenti dinotati, sarà aperta improvvisamente sino alle ore 2 pom. del 17 agosto prossimo.

Napoli, 8 luglio 1889.

Il Soprintendente: BARTOLOMEO CAPASSO.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatto nel Reale Osservatorio del Collegio Romano
il 6 agosto 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodi = 760,5

Umidità relativa a mezzodi = 38

Vento a mezzodi SSE. debole.

Cielo a mezzodi sereno.

Termometro centigrado { massimo = 31°, 7,
minimo = 18°, 0.

6 agosto 1889.

Europa pressione relativamente elevata Sud-Ovest, generalmente bassa altrove. Biarritz 762; Inghilterra settentrionale 748.

Italia 24 ore: barometro leggermente disceso; temporali con pioggia Belluno, pioggerella Domodossola. Venti moderati terzo quadrante, alcune stazioni Italia superiore. Temperatura notevolmente elevata. Stamane cielo nuvoloso nebbioso Nord, sereno altrove. Venti deboli calma. Barometro 760 mill. valle padana costa adriatica, livellato 761 altrove. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli intorno ponente; cielo generalmente sereno; qualche temporale Nord; temperatura sempre elevata.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PIETROBURGO, 5 — Alludendo ad un recente articolo della *Riforma* relativo ai rapporti esistenti tra l'Italia e la Russia, il *Novoje Vremia* nega che esista tensione fra i due Stati. Costata non esservi in Russia antipatia alcuna contro l'Italia. Se tra i due Stati non esistono che rapporti di mera cortesia, ciò è unicamente perchè l'Italia trovasi in un campo politico avversario alla Russia.

LISBONA, 6. — I giornali pubblicano notizie contraddittorie sulla salute del re.

Si dice che i medici consigliano a S. M. un nuovo viaggio all'estero.

PRAGA, 6. — Il comandante generale Philippovich è morto all'improvviso.

NEW-YORK, 6. — La città di Spokanefalls (territorio di Washington) è in fiamme da domenica. I principali edifici sono distrutti. Le perdite sono valutate a quindici milioni di dollari.

VIENNA, 6. — La *Wiener Zeitung* pubblica la nomina del generale Thoenel, ministro di Austria-Ungheria a Teheran, ad inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la Reggenza serba.

NEW-YORK, 6. — Il console degli Stati Uniti in Haiti annunzia che il generale Hippolyte attaccò Porto Principe, ma fu respinto e si ritirò a San Marco.

MASSAUA, 6. — Le opere di fortificazione sull'Asmara procedono alacremente e in pochi giorni saranno compiute, come pure sarà terminata la strada da Ghinda al ciglio dell'altipiano. Lo spirito delle truppe è eccellente, la salute è ottima, benchè piova tutti i giorni nelle ore pomeridiane e faccia assai freddo la notte. Anche le bande abissine assoldate fanno egregiamente. Gli abitanti dell'Hamasen hanno accolto nel modo più amichevole i nostri soldati. Dall'Asmara a Keren tutte le popolazioni sono tranquille e si mostrano devote.

Ras Aula trovasi a Takonda.

TORINO, 6. — Con treno speciale, alle ore 3.30 pom., è qui giunto il principe Amedeo, atteso alla stazione di Porta Susa dalla duchessa d'Aosta, dai tre figli del duca e dal prefetto.

BERLINO, 6. — La banda municipale di Milano è qui giunta a mezzodi, ricevuta alla stazione dal presidente Viotti e da molti membri della Società italiana di beneficenza, al grido di: *Viva l'Italia!*

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del di 6 agosto 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore		PREZZI				Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
		nom.	vers.	IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE			
						Fine corrente	Fine prossimo		
RENDITA 5 0/0 { 1 ^a grida.	1 luglio 89	—	—	94	94 02 1/2 05	94 02 1/2	94 12 1/2 94 15	—	
detta 3 0/0 { 1 ^a grida.	1 aprile 89	—	—	—	—	—	—	63	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64.		—	—	—	—	—	—	97	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0.		—	—	—	—	—	—	95	
Prestito R. Blount 5 0/0.		—	—	—	—	—	—	95 50	
» Rothschild.	1 giugno 89	—	—	—	—	—	—	98 00	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 89	500	500	—	—	—	—	—	
» 4 0/0 1 ^a Emissione	1 aprile 89	500	500	—	—	—	—	465	
» 4 0/0 2 ^a , 3 ^a , 4 ^a , 5 ^a e 6 ^a Emissione		500	500	—	—	—	—	460	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito		500	500	—	—	—	—	464	
» » Banca Nazionale 4 0/0		500	500	—	—	—	—	483	
» » » 4 1/2 0/0		500	500	505 75	5 5 75	—	—	—	
» » » Banco di Sicilia		500	503	—	—	—	—	—	
» » » di Napoli		500	500	—	—	—	—	—	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500	—	—	—	—	709	
» » Mediterranee stampigliate		500	500	—	—	—	—	591	
» » » certif. provv.		500	150	—	—	—	—	589	
» » Sarde (Preferenza)		250	250	—	—	—	—	—	
» » Palermo Mar. Trap. 1 ^a e 2 ^a Emis.	1 aprile 89	500	500	—	—	—	—	—	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500	—	—	—	—	—	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750	—	—	—	—	1790	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000	—	—	—	—	1088	
» » Generale		500	250	—	—	588 87 1/2 85 86 1/2	—	—	
» » di Roma		500	250	—	—	—	—	720	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200	—	—	—	—	235	
» » Industriale e Commerciale		500	500	—	—	405	—	—	
» » » certif. provv.		500	250	—	—	—	—	480	
» » Provinciale		—	—	—	—	—	—	—	
» » Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400	—	—	—	—	875	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500	—	—	—	—	480	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500	1215	1215	1218 1215 1212	—	—	
» » » cert. provv. Emis. 1888		500	375	—	—	—	—	1160	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500	—	—	1548	—	—	
» » Italiana per condotte d'acqua		500	350	—	—	—	—	310	
» » Immobiliare		500	500	—	—	—	—	663	
» » dei Molini e Magazz. Generali		250	250	—	—	—	—	280	
» » Telefon. ed Applicaz. Elettriche		100	100	—	—	—	—	80	
» » Generale per l'Illuminazione		100	100	—	—	—	—	—	
» » » cert. provv.		100	10	—	—	—	—	—	
» » Anonima Tramway Omnibus		250	250	—	—	191 90 88 85 84	—	—	
» » Fondiaria Italiana		150	150	—	—	—	—	150	
» » delle Min. e Fondit. Antimonio	1 aprile 89	250	250	—	—	—	—	—	
» » dei Materiali Laterizi		250	250	—	—	—	—	—	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500	—	—	—	—	414	
» » Metallurgia Italiana		500	500	—	—	—	—	500	
» » della Piccola Borsa di Roma		250	250	—	—	—	—	260	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100	—	—	—	—	109	
» » Vita		250	125	—	—	—	—	255	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emis. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500	—	—	—	—	205	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)		1000	1000	—	—	—	—	—	
» » Soc. Immobiliare	1 aprile 89	500	500	—	—	—	—	495	
» » » 4 0/0		250	250	—	—	—	—	215	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500	—	—	—	—	—	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 89	500	500	—	—	—	—	—	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500	—	—	—	—	—	
» » » Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 aprile 89	500	500	—	—	—	—	—	
» » F. Palermo Mars. Trap. I.S. (oro)		300	300	—	—	—	—	—	
» » » II.	1 luglio 89	300	300	—	—	—	—	—	
» » Second. della Sardegna		500	500	—	—	—	—	—	
Buoni Meridionali 5 0/0		500	530	—	—	—	—	—	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0		—	—	—	—	—	—	—	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 89	25	25	—	—	—	—	—	

Medie dei corsi del consolidato italiano a con-
 tanti nelle varie borse del Regno.
 5 agosto 1889
 Consolidato 5 0/0 L. 93 981
 Consolidato 5 0/0 senza la caduta del seme-
 stre in corso » 91 811
 Consolidato 3 0/0 nominale » 61 375
 Consolidato 3 0/0 senza caduta, nominale » 60 082
 V. Trocchi, Presidente.

Sconto	C A M B I		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.	PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE LUGLIO 1889.				
3	Francia	90 giorni	—	—	93 85	Rendita 5 0/0	94	Az. Banca di Roma	760	Az. Soc. Molini e Magaz-
21/2	Parigi	Chèques	—	—	103 65	» 3 0/0	63	» » Tiberina	275	» » zini Generali
	Londra	90 giorni	—	—	25 18	Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	—	» » Ind. e Com.	515	» » Tramway Omnib.
	Vienna, Trieste	Chèques	—	—	—	Prestito Rothschild 5 0/0	99 50	» » (certif. provv.)	500	» » Fondiar. Italiana
	Germania	90 giorni	—	—	—	Obbl. Città di Roma 4 0/0	465	» » Provinciale	—	» » delle Miniere e
		Chèques	—	—	—	» Credito Fondiario	—	» » Soc. Cre. l. Mobiliare	710	» » Fond. Antimonio
			—	—	—	» Santo Spirito	468	» » » Meridion.	480	» » Mater. Laterizi
			—	—	—	» Credito Fondiario	—	» » per Illum. a Gaz	1310	» » Navigazione Ge-
			—	—	—	» Banca Nazionale	482	» » stampigliate)	1310	» » nerale Italiana
			—	—	—	» Credito Fondiario	—	» » certif. provvis.	—	» » Metallurgia Ita-
			—	—	—	» Banca Naz. 4 1/2 0/0	502	» » Emissione 1888	1170	» » liana
			—	—	—	Az. Ferr. Meridionali	705	» » Acqua Marcia	1670	» » della Piccola Borsa
			—	—	—	» » Mediterranee	600	» » per condotte di	—	» » Fondiar. Incendi
			—	—	—	» » (certificati provv.)	580	» » acqua	320	» » Vita
			—	—	—	» Banca Nazionale	1980	» » Generale per la	—	» » Ferrovie
			—	—	—	» » Romana	1100	» » Illuminazione	85	Obbl. Soc. Immobiliare
			—	—	—	» » Generale	695	» » Immobiliare	695	5 0/0
			—	—	—					» Soc. Immob. 4 0/0
			—	—	—					215

Il Sindaco: MARCO BONELLI.